



REGOLAMENTO

**PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO,
DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VONTARIATO ED
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE,
PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA FEDERICO II**

Sommario

Art. 1 — Premesse	3
Art. 2 — Oggetto e scopo.....	3
Art. 3— Modalità e procedure di attivazione della convenzione	5
Art. 4 — Pubblicità e Trasparenza	6
Art. 5 — Impegni delle Associazioni di Volontariato.....	6
Art. 6 — Autorizzazioni.....	7
Art. 7 — Spazi e locali	8
Art. 8 — Sicurezza e Prevenzione	8
Art. 9 — Riservatezza e privacy.....	9
Art. 10— Assicurazioni.....	9
Art. 11 — Dichiarazioni.....	10
Art. 12 — Entrata in vigore.....	10

Art. 1 — Premesse

L'organizzazione e le attività dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito A.O.U., nell'ambito delle risorse disponibili, sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, lo sviluppo del sistema qualità, la miglior accessibilità dei servizi al cittadino, il raccordo istituzionale con i diversi livelli di governo pubblico, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e con il volontariato, di cui è favorita la presenza, quale espressione di attività ed interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dagli artt. 2, 18 e 118 della Costituzione.

L'attività di volontariato è la presenza prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale.

Art. 2 — Oggetto e scopo

L'A.O.U., nel rispetto della sua autonomia, riconosce il ruolo del volontariato e ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sanitario, sociale, civile e culturale, nel rispetto della vigente normativa.

L'A.O.U., nell'ambito dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, persegue il preminente interesse pubblico ed opera nell'interesse del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria, ponendo particolare attenzione al rispetto della dignità umana ed alla centralità della persona e, a tal fine, stipula, tra l'altro, accordi e convenzioni con le Associazioni di Volontariato.

Scopo del presente regolamento è quello di disciplinare lo svolgimento, presso l'A.O.U, di attività solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, da parte di Enti del Terzo Settore – Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale (di seguito, Associazioni), appositamente autorizzate per effetto di specifiche convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. Tanto, anche al fine di assicurare efficienza e trasparenza nello svolgimento delle suddette attività, tenuto conto, altresì, della complessità e delle notevoli dimensioni del complesso ospedaliero costituente l'A.O.U. Federico II.

Le attività di volontariato svolte presso le strutture assistenziali dell'Azienda devono essere complementari e non sostitutive dei servizi di competenza della stessa e tali da prevenire ed evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Tale regolamento è redatto ai sensi:

- dell'art. 14 comma 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, secondo cui *“È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.”*;
- della Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore, con specifico richiamo all'articolo 5 – *Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso*;
- del D.Lgs. 3.07.2017 n.117 e ss.mm.ii.- Codice del Terzo Settore, che, all'art. 2, evidenzia che *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”*;
- dell'art. 4 del medesimo D.Lgs., che stabilisce che sono enti del terzo settore *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, **in via esclusiva o principale**, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”*;
- dell'art. 56 del summenzionato D.Lgs. che al comma 1 così recita: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione*

sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.”;

- del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 con il quale sono adottate le linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) ;
- di tutta la normativa regionale vigente in ambito di attività di volontariato.

L'attività di volontariato prestata all'interno delle strutture dell'A.O.U. è svolta esclusivamente in regime convenzionale con gli Enti del Terzo Settore, ai sensi del succitato art. 56.

Tale regolamento ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale ed operativo del volontariato ed assicurare trasparenza nell'accesso e nello svolgimento dell'attività di volontariato agli enti che intendono svolgere tale attività all'interno delle strutture del complesso ospedaliero dell'A.O.U. Federico II.

Art. 3— Modalità e procedure di attivazione della convenzione

La richiesta di stipula di convenzione con l'A.O.U., per le attività disciplinate nel presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente, può essere presentata solo da Associazioni in possesso dei requisiti necessari per intrattenere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, nonché di requisiti di moralità professionale e di competenze specifiche, che siano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'iscrizione al Registro Regionale del volontariato è consentita solo se l'istanza di iscrizione è precedente all'attivazione del RUNTS e non è stata ancora effettuata la trasmigrazione dei dati, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (CTS).

La richiesta viene inviata all'A.O.U. tramite pec all'indirizzo aou.protocollo@pec.it o tramite deposito della stessa al protocollo generale sito presso l'edificio 11/H piano terra alla via Sergio Pansini, 5 – 80131 Napoli.

L'U.O.C. Gestione Affari Generali prende in carico la richiesta di convenzionamento, avviando l'iter procedurale e l'attività istruttoria. In caso di richiesta incompleta o irregolare, la stessa U.O.C. invita l'Associazione interessata a regolarizzarla, pena la decadenza della stessa dal diritto a stipulare la convenzione per il periodo di riferimento.

L'Associazione è tenuta a trasmettere all'A.O.U. l'elenco dei volontari con le relative generalità, che saranno impegnati nell'attività presso l'Azienda, il nominativo del legale rappresentante e di coloro

che ricoprono cariche sociali, nonché una relazione sintetica delle attività, che dimostri la compatibilità delle finalità rispetto all'attività istituzionale dell'A.O.U..

La stessa è tenuta, altresì, a comunicare all'Azienda, in forma scritta, gli eventuali aggiornamenti che dovessero sopravvenire circa i nominativi dei volontari impegnati nell'attività presso l'Azienda e/o qualsiasi altra variazione rispetto alla documentazione prodotta, all'atto della richiesta.

Acquisito il parere favorevole del Direttore del D.A.I./Responsabile della Struttura presso la quale l'Associazione dovrà svolgere la propria attività, il quale è Referente per l'Azienda per le attività di riferimento, l'U.O.C. Gestione Affari Generali procede alla redazione e proposta del provvedimento deliberativo che approva la convenzione sottoscritta dalle Parti. Dell'atto deliberativo viene data adeguata pubblicità nella sezione "*Albo pretorio*" del portale aziendale.

Art. 4 — Pubblicità e Trasparenza

Nell'ottica di migliorare ed implementare l'accesso alle informazioni su tutte le convenzioni aziendali attive relative allo svolgimento delle attività di volontariato al servizio dei pazienti ricoverati nelle strutture assistenziali aziendali, è presente sul portale aziendale un'apposita sezione denominata: "*Volontariato e Servizi utili*", contenente le informazioni ed i riferimenti delle Associazioni di volontariato presenti nell'A.O.U. ed i relativi provvedimenti autorizzativi. Tale sezione è in costante aggiornamento, a cura dell'U.O.C. Gestione Affari Generali e del webmaster aziendale.

Art. 5 — Impegni delle Associazioni di Volontariato

Le Associazioni di volontariato ed i volontari dalle stesse autorizzati all'accesso presso l'A.O.U., si impegnano a:

- rispettare le norme e le disposizioni vigenti presso l'A.O.U. (il Codice di comportamento, i regolamenti Aziendali, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le procedure sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) ed ogni altra regolamentazione e/o disposizione presente;
- rispettare tutte le indicazioni fornite dal personale della Struttura dell'A.O.U. individuata per lo svolgimento dell'attività di volontariato in merito alle modalità di accesso e allo svolgimento della stessa. I Direttori delle strutture dell'A.O.U. presso le quali sono presenti i volontari dei suddetti Enti convenzionati, nella suddetta qualità di Referenti, si riservano, ove

ritenuto opportuno, di prevedere specifici protocolli operativi che dovranno essere rispettati dall'Associazione;

- svolgere l'attività con continuità nel rispetto dei giorni e degli orari definiti preventivamente con il Direttore della Struttura e/o suo delegato; eventuali modifiche, da concordare con la struttura di riferimento, devono essere comunicate dall'Associazione in forma scritta;
- garantire il rispetto degli orari e degli accessi presso la struttura da parte dei singoli volontari;
- comunicare all'Azienda un referente che ha il compito di mantenere i contatti con i responsabili delle strutture aziendali e di verificare il corretto svolgimento delle attività, nel rispetto dei diritti e delle scelte degli utenti ed in osservanza delle disposizioni e della normativa;
- astenersi dal consultare e/o divulgare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti;
- astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale, di esclusiva competenza del personale medico e delle professioni sanitarie;
- astenersi da qualunque considerazione di ordine clinico e da qualunque commento sulle procedure diagnostiche e terapeutiche;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale gli stessi volontari svolgono la propria attività di volontariato;
- indossare il tesserino di riconoscimento della propria Associazione sul quale devono essere visibili le generalità del volontario, al fine di permettere all'utenza di poterlo identificare.

Sia l'Associazione che l'Azienda assicurano la reciproca, tempestiva comunicazione di eventi che possano incidere sullo svolgimento delle attività.

L'A.O.U. può interrompere il rapporto convenzionale di collaborazione qualora intervengano fatti o circostanze che turbino lo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'Associazione degli obblighi dalla stessa assunti, ovvero per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3) e, comunque, in tutti i casi previsti dalla convenzione stessa.

Art. 6 — Autorizzazioni

Qualsiasi tipo di attività che coinvolga in maniera diretta o indiretta l'immagine dell'A.O.U. deve prevedere la preventiva autorizzazione, in conformità alle disposizioni e/o ai regolamenti aziendali vigenti.

In particolare:

-qualora l'Associazione abbia intenzione di utilizzare il logo dell'A.O.U. deve farne richiesta alla Direzione Aziendale, specificando il luogo e i modi in cui intende utilizzarlo, ai fini dell'autorizzazione o del diniego, oltre alle indicazioni per il corretto utilizzo. In nessun caso è consentito l'utilizzo del logo aziendale non preventivamente autorizzato;

-in caso di organizzazione di un evento o di una iniziativa di comunicazione che coinvolga direttamente o indirettamente (in termini di immagine) l'A.O.U., l'Associazione è tenuta a fare richiesta preventiva, illustrando oggetto, scopo e modalità di svolgimento dell'iniziativa. Tale richiesta deve essere inviata alla Direzione Aziendale ai fini della relativa autorizzazione;

-la promozione e/o divulgazione di qualsiasi notizia, che faccia riferimento all'A.O.U., su mezzi stampa e di comunicazione, con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Strategica Aziendale.

La violazione delle suddette disposizioni da parte delle Associazioni, potrà determinare la risoluzione della convenzione.

Art. 7 — Spazi e locali

L'A.O.U., compatibilmente con le reali disponibilità logistiche e assistenziali, e su richiesta motivata dell'Associazione, si riserva a proprio insindacabile giudizio ed acquisiti i pareri dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile Tecnico-Impiantistico, della Direzione Sanitaria e del Direttore/Responsabile della Struttura presso la quale l'Associazione deve svolgere la propria attività, la possibilità di rendere disponibili spazi, eventualmente anche comuni, unicamente e limitatamente al tempo necessario per consentire lo svolgimento dell'attività di volontariato, secondo modalità e tempi da concordare e formalizzare con specifica autorizzazione.

Si specifica che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo temporaneo/momentaneo di spazi non determina l'acquisizione di alcun diritto da parte dell'Associazione.

In ogni caso l'Associazione non può affiggere targhe, insegne e cartelli o strumenti pubblicitari negli spazi dell'A.O.U. senza previa e formale autorizzazione.

Art. 8 — Sicurezza e Prevenzione

L'A.O.U., per tramite dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro, consegna all'Associazione il "Documento Informativo per i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza contenente le informazioni sui pericoli e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda, ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., con particolare richiamo a quanto disposto dall’art. 3, comma 12 bis, che l’Associazione restituisce, firmato per accettazione. E’ responsabilità e cura dell’Associazione far visionare integralmente il contenuto del suddetto documento informativo a ciascun volontario che presta la propria attività presso l’A.O.U..

Tenuto conto, altresì, delle esigenze di dinamicità del richiamato documento, in fase di esecuzione delle attività, le Parti sono tenute a comunicare reciprocamente eventuali variazioni sopravvenute rispetto ai contenuti.

Il personale volontario potrà accedere alle aree ad accesso limitato e negli orari stabiliti solo previa autorizzazione dei Direttori/Responsabili di Struttura.

Art. 9 — Riservatezza e privacy

L’Associazione, per il tramite dei suoi volontari, si impegna al rispetto delle istruzioni fornite e degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) in materia di trattamento dei dati personali e da tutta la normativa vigente in materia di riservatezza e privacy, nonché dalle istruzioni fornite dal titolare e dai suoi delegati.

L’Associazione si impegna a contribuire attivamente alla formazione ed al controllo sul comportamento dei loro iscritti, al fine di garantire la massima riservatezza sulle informazioni personali di cui siano eventualmente venuti a conoscenza nel corso dell’attività svolta presso l’A.O.U..

Art. 10— Assicurazioni

In applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l’Associazione garantisce che i propri iscritti, autorizzati allo svolgimento delle attività di volontariato presso le strutture dell’Azienda siano coperti da adeguata polizza di assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civile verso terzi.

La suddetta assicurazione deve essere prodotta dall’Associazione all’atto della stipula della convenzione, in quanto requisito fondamentale per l’efficacia della stessa.

Le spese relative alle coperture assicurative per i volontari che prestano attività a seguito di stipula di convenzione saranno rimborsate dall’A.O.U. in ragione e nella misura dell’attività prestata per la stessa.

L’Associazione si impegna a fornire all’A.O.U. tutti i dati relativi alla copertura assicurativa dei volontari ogni qualvolta l’A.O.U. ne faccia richiesta.

Art. 11 — Dichiarazioni

Il legale rappresentante dell'Associazione, all'atto della sottoscrizione della convenzione, sottoscrive, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche la dichiarazione di presa visione del presente regolamento, che si allega (allegato 1) e si impegna a portarne a conoscenza ogni volontario che svolge la propria attività all'interno delle strutture dell'A.O.U.

Art. 12 — Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione sull'Albo Aziendale.

Lo stesso sarà consultabile anche nelle apposite sezioni del sito aziendale: Albo pretorio – *“Regolamenti”* e *“Volontariato e Servizi Utili”*.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
